



STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. ELISA GEGOLI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studioroviida.it

Genova, 10 settembre 2008

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Detraibilità IVA per le spese di alberghi e ristoranti

Facendo seguito alla precedente circolare in materia, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale del 5/9/2008 e di quelle apparse sulla stampa specializzata, si riepiloga qui di seguito la normativa in oggetto,.

Come già segnalato, dall'1.9.2008 è detraibile l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione purché le relative spese siano **inerenti** all'attività d'impresa o di arte o professione (ad es. trasferte), mentre resta indetraibile l'imposta per le spese di rappresentanza, tranne che per i beni devoluti gratuitamente di valore unitario inferiore ad Euro 25,82.

Ai fini delle imposte sui redditi, invece, il regime di deducibilità di tali spese a partire dal periodo d'imposta 2009 prevede:

- 1) per i redditi di impresa, la deducibilità dal reddito delle spese di vitto e alloggio limitatamente al 75%, pur in presenza di una detraibilità iva al 100%, ad eccezione di quelle sostenute dai dipendenti, collaboratori ed amministratori in trasferta e le spese sostenute dal committente per conto del professionista, riaddebitate in fattura da quest'ultimo (art. 54 co. 5 del TUIR), che continueranno ad essere deducibili al 100%;
- 2) per i redditi di lavoro autonomo, la deducibilità limitatamente al 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.



Al fine di consentire la detrazione dell'IVA, occorrerà pertanto che i dipendenti o i collaboratori in trasferta (fuori da Comune della sede di lavoro) richiedano sempre il rilascio della fattura per le spese sostenute. La fattura dovrà essere intestata alla società e dovrà distintamente evidenziare sul documento le generalità del dipendente. In caso di pranzi o cene di lavoro sarà opportuno l'indicazione del cliente in modo da poter inquadrare tali spese come spese di rappresentanza.

Al fine di semplificare, poi, la gestione delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, è possibile avvalersi della registrazione cumulativa tramite un documento riepilogativo (di cui in allegato si unisce fac-simile). L'art. 6 co. 6 del DPR 695/96, infatti, stabilisce che, per le fatture di importo inferiore a 154,94 euro, è possibile annotare nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72), in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo procedendo come segue:

- le singole fatture vanno numerate progressivamente al pari delle altre di importo superiore;
- i dati delle stesse fatture devono essere riportati nel documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri attribuiti dal destinatario, l'imponibile e l'imposta complessiva distinti per aliquota;
- Il documento riepilogativo va annotato autonomamente con un proprio numero progressivo entro i consueti termini.

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea la necessità che vengano impartite specifiche istruzioni ai dipendenti, al reparto gestione del personale ed amministrazione. In particolare poi, si suggerisce a far data dal 2009, al fine di consentire i corretti recuperi fiscali, di porre in essere una adeguata procedura che consenta l'individuazione dei costi di trasferta sostenuti da dipendenti, collaboratori e amministratori separatamente rispetto a quelle sostenuti da altri.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Luca Giacometti

**FAC SIMILE**

Distinta riepilogativa delle fatture di acquisto di importo inferiore a d Euro
154.94 ricevute nel mese di

Fatture n. 111, 141, 173, 182, 187, 188.

Totale imponibile 10%

I.V.A. 10%

Totale imponibile 20%

I.V.A. 20%

Numero 6 allegati